



# PROVINCIA DI SAVONA

## ATTO DIRIGENZIALE DI ORDINANZA

N. 2022 DEL 22/06/2026

**SETTORE:** Gestione Viabilità

**SERVIZIO:** Gestione del demanio stradale provinciale

CLASSIFICA 8.2.16 FASCICOLO N.3/2026

**OGGETTO:** S.P. N. 14 “DI VAL PENNAVAIRE”, DAL KM. 2+330 AL KM 2+780, NEL COMUNE DI CASTELBIANCO-ISTITUZIONE DI CIRCOLAZIONE A SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI ALLA RETE DEL CIVICO ACQUEDOTTO POTABILE

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE O SUO DELEGATO

**VISTI:**

- gli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI:**

- gli articoli 37, 38 e 39 del citato D.Lgs. n. 285/1992,  
- gli articoli da 30 a 42 e 110 del D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada”;  
- il D.M. II. e TT. del 10.7.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo”;

**VISTI:**

- l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;  
- il vigente Statuto provinciale in ordine alle funzioni Dirigenziali;  
- l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione Dirigenziale;  
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei Dirigenti;  
- il Decreto del Presidente n. 253 del 31/10/2025 con cui è stato conferito l’incarico del Settore Gestione Viabilità all’Ing. Danilo Burastero a far data dal 01/11/2025;

**PREMESSO** che con l’istanza pervenuta dalla Ditta F.Ili Garofalo S.r.l., con cui, a causa di necessari interventi per il miglioramento della rete del civico acquedotto potabile soggetta a frequenti perdite, sulla S.P. n. 14 “di Val Pennavaire”, dal km. 2+330 al km 2+780, nel Comune

di Castelbianco, ha richiesto l'emissione di una ordinanza per la limitazione temporanea della circolazione dal giorno *23 giugno al giorno 15 luglio 2026* da attuarsi attraverso l'istituzione di circolazione a senso unico alternato, regolata da impianto semaforico *continuativamente, 24h su 24, e/o movieri*, in dipendenza dell'intensità dei flussi veicolari;

**CONSIDERATO:**

- che i lavori di che trattasi comportano l'impossibilità di garantire la fruizione bi-direzionale contemporanea della carreggiata stradale;
- che si rende conseguentemente necessario, al fine di garantire l'incolumità degli utenti della strada e la sicurezza dei lavori, per il tratto sopra indicato disporre:

*l'istituzione di circolazione a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico continuativamente, 24h su 24, e/o movieri, dal giorno 23 giugno al giorno 15 luglio 2026, al fine di garantire l'incolumità degli utenti della strada e la sicurezza dei lavori;*

**DATO ATTO** che l'Impresa esecutrice dei lavori è la Ditta "F.Ili Garofalo S.r.l.", con sede in REG. MIRANDA, 30 - 17031 ALBENGA (SV) e che il responsabile della ditta è individuato nel Sig. Infantino Mirko cell.n. [OMISSIS...];

**ESERCITATO** il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,

**ORDINA**

1. la limitazione temporanea della circolazione stradale sulla S.P. n. 14 "di Val Pennavaire", dal km. 2+330 al km 2+780, nel Comune di Castelbianco, per le motivazioni in premessa indicate, da attuarsi attraverso l'istituzione di circolazione a senso unico alternato regolato da impianto semaforico continuativamente, 24h su 24, e/o movieri, dal giorno 23 giugno al giorno 15 luglio 2026;

**DISPONE, che l'Impresa esecutrice dei lavori:**

1. apponga e mantenga in perfetta efficienza, i sistemi di segnalamento temporaneo relativi alla disciplina della circolazione stradale posta in essere con la presente ordinanza, da collocarsi nei modi prescritti dal D.M. II. e TT. del 10.7.2002 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice della Strada;
2. rimanga unica responsabile in sede civile e penale per qualsiasi incidente stradale dovesse verificarsi in conseguenza della mancata o carente sorveglianza del cantiere e/o dell'insufficiente e/o inefficiente segnalamento dello stesso, secondo quanto disposto al punto precedente.

**DISPONE, altresì**

1. di rendere noto all'utenza quanto prescritto dalla presente Ordinanza mediante:
  - l'apposizione dei sistemi di segnalamento temporaneo, da collocarsi nei modi prescritti dal richiamato D.M. II. e TT. del 10.7.2002 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice della Strada;
  - la pubblicazione del presente Atto all'Albo online della Provincia di Savona per quindici giorni consecutivi;
2. di comunicare copia del presente Atto all'Impresa esecutrice dei lavori, alla Prefettura di Savona, ai Comandi territoriali delle competenti Forze dell'Ordine, al Comune interessato, al comando territoriale dei Vigili del Fuoco, a "Emergenze sanitarie ambulanze 118", alle Società/Aziende

che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, alla Confartigianato di Savona, alla C.N.A. di Savona ed altri Enti e Servizi interessati;

### **DÀ ATTO**

1. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è la Dott.ssa Antonella Basciani;
2. che il presente Atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del Dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa;
3. che contro il presente provvedimento è ammesso:
  - il ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e/o al Ministero dei Trasporti a norma dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i., con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e i.;
  - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'Atto stesso.

Il Dirigente  
Danilo Burastero